

STATUTO

CONVERSANDO - Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

1.1 - È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o C.t.s.), una associazione avente la seguente denominazione: CONVERSANDO - ODV, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze Via V. Chiarugi n. 15 e con durata illimitata.

1.2 - L'associazione potrà fregiarsi, in aggiunta o in alternativa, dell'acronimo ETS dalla data di operatività del Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

1.3 - La sede può essere trasferita, purché sempre nel Comune di Firenze, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

2.1 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. In tale ottica, infatti, l'associazione si occupa fino dalla sua costituzione di:

- diffondere informazione approfondita sulle problematiche arrecate alla persona dai Disturbi del Comportamento alimentare (anoressia, bulimia, etc.);
- dare sostegno ai familiari delle persone affette dai disturbi;
- fare da collegamento fra i suddetti familiari e le strutture sanitarie pubbliche e private.

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

2.2 - Nell'ottica dei punti h) e i) l'associazione partecipa con i propri soci a convegni ed incontri di studio dove vengono trattate le problematiche dei disturbi alimentari e può organizzare appositi convegni scientifici.

2.3 - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

2.4 - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.5 - L'Associazione è laica ed apolitica, senza fini di lucro ed è retta e regolata dalle norme del Codice civile e dalle norme del Codice del C.t.s. oltre a quelle del presente statuto.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

3.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 - Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro attività di volontariato, con le loro competenze e conoscenze.

3.3 - Chi intende essere ammesso come associato, e che abbia l'età minima di 18 anni, dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, o altro mezzo di comunicazione, da considerarsi valido per qualsiasi notifica di comunicazione da parte dell'associazione ivi compresa la convocazione delle assemblee;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4 - Il Consiglio direttivo delibera, entro giorni trenta dalla presentazione della richiesta, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5 - La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

3.6 - L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

3.7 - Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

3.8 - Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - (Categorie di associati)

4.1 - Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari.

a) Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione.

b) Sono Soci Ordinari coloro che, in seguito alla partecipazione alla vita dell'associazione in via continuativa per almeno un anno, chiedono di essere ammessi.

d) Sono Soci Onorari le persone fisiche di indubbie capacità scientifiche e culturali, nominati direttamente dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - (Diritti e obblighi degli associati)

5.1 - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

5.2 - Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere l'attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 - (Perdita della qualifica di associato)

6.1 - La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e decadenza.

6.2 - L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

6.3 - L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

6.4 - La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

6.5 - I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

6.6 - Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

6.7 - Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6.8 - I Soci Ordinari che per un periodo di tempo di almeno nove mesi non partecipano all'attività dell'Associazione possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio direttivo con delibera motivata da comunicare agli interessati, entro 60 (sessanta) giorni, a mezzo raccomandata postale o pec. Gli interessati possono opporsi alla delibera entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica e chiedere che si pronunci l'Assemblea, che dovrà essere appositamente convocata dal Consiglio direttivo.

ART. 7 - (Organi)

7.1 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente se nominato;
- il Tesoriere se nominato;
- il Segretario se nominato;
- l'Organo di controllo o il Revisore legale dei conti se nominati;
- il Comitato scientifico se nominato.

7.2 - I componenti degli organi associativi, escluso l'organo di controllo o il revisore, non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 - (Assemblea)

8.1 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno dieci giorni, nel libro degli associati.

8.2 - Ciascun associato ha diritto ad un voto.

8.3 - Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applica il comma 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibile.

8.4 - La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita per posta ordinaria almeno otto giorni prima della data

fissata per l'Assemblea o, entro lo stesso termine, inviata all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'associato.

8.5 - In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

8.6 - L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Firenze.

8.7 - La convocazione deve avvenire da parte del presidente o del consiglio direttivo con firma, in questo ultimo caso, del vicepresidente o di un consigliere.

8.8 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

8.9 - L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il presidente o il consiglio direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.10 - L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.11 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

8.12 - L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

8.13 - Per modificare lo Statuto occorre la presenza, anche su delega, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.14 - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - (Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto)

9.1 - In alternativa alle deliberazioni assembleari le decisioni dei soci possono essere adottate, su decisione del Consiglio direttivo, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

9.2 - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

9.3 - La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

9.4 - Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 10 - (Svolgimento dell'assemblea)

10.1 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente, se nominato. In mancanza di entrambi, l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa;

10.2 - L'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga opportuno, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea controllare e verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione degli associati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto

10.3 - L'assemblea dei soci può svolgersi, anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario se nominato.

10.4 - In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

11.1 - L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo, nominato dall'assemblea ordinaria degli associati, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove membri.

11.2 - Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei membri componenti il consiglio direttivo.

11.3 - Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

11.4 - Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, o per il minor periodo stabilito dall'Assemblea dei Soci, ed i suoi membri possono essere rieletti.

11.5 - I componenti del Consiglio direttivo svolgono il loro compito gratuitamente ed hanno diritto soltanto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

11.6 - In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà a convocare l'assemblea degli associati per la loro sostituzione.

11.7 - Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa per qualsiasi causa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata senza indugio da uno dei consiglieri rimasti per procedere alla elezione dell'intero nuovo consiglio.

11.8 - Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

11.9 - Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

11.10 - Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.11 - I Consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

11.12 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - (Poteri del Consiglio direttivo)

12.1 - Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

12.2 - In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.

12.3 - Al consiglio direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In, particolare il consiglio direttivo ha il compito di:

deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

deliberare sull'adesione o partecipazione dell'associazione ad Enti e Istituzioni pubbliche e private, di interesse diretto per l'attività dell'Associazione,

deliberare sull'acquisto e sulla trasformazione di beni immobili, sulla loro eventuale alienazione o sulla locazione in tutto o in parte, sull'accettazione di donazioni o lasciti di qualsiasi genere - se tali operazioni sono possibili giuridicamente.

12.4 - Sono inoltre riconosciute al consiglio direttivo tutte le maggiori facoltà richieste per il raggiungimento del fine statutario, tra cui quelli di assumere personale di concetto o per mansioni esecutive, di valersi dell'opera di esperti, di concludere contratti per l'approvvigionamenti di beni e servizi, di avvalersi dei servizi di terzi, e di stabilire stipendi, salari e compensi.

12.5 - Pertanto, il consiglio direttivo deciderà sulla gestione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per singoli atti o negozi e per determinate categorie di atti.

12.6 - Spetta al Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l'Assemblea dei Soci:

- nominare il presidente,
- nominare il vicepresidente, se previsto,
- nominare il tesoriere,
- nominare il segretario,
- determinare il programma dell'Associazione,
- promuovere iniziative ed incontri,
- realizzare attività anche commerciali direttamente connesse con le finalità istituzionali,
- stabilire l'ammontare e le modalità di pagamento delle quote e dei contributi associativi,
- nominare Comitati, Commissioni e Gruppi di Studio che affianchino il Consiglio con compiti integrativi nello svolgimento delle attività e nella ricerca delle soluzioni dei vari problemi, stabilire e delegare i poteri di firma.

12.7 - Le delibere che prevedano un impegno di spesa pari o superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), anche se da sostenersi in più anni, devono essere approvate dai due terzi dei consiglieri, salvo il caso in cui le relative operazioni e gli stessi poteri non siano oggetto di delega.

12.8 - È necessario il consenso di tutti i consiglieri per il compimento dei seguenti atti, salvo che gli stessi non siano oggetto di delega:

acquisto, vendita e/o permuta di beni immobili;

stipulazione di contratti di locazione di immobili di proprietà dell'associazione per durata superiore a nove anni;

assunzione di mutui passivi e/o concessione di mutui attivi;

concessione di ipoteca su immobili di proprietà dell'associazione;

prestazione di garanzie fideiussorie e/o reali, attive o passive;

operazioni bancarie allo scoperto, quando per effetto di tali operazioni il suo ammontare diventi di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);

proposizione di azioni giudiziarie conservative quali sequestri di urgenza, esecutive e di qualsivoglia natura, nessuna eccettuata od esclusa; la resistenza in giudizio; la proposizione di domande riconvenzionali; la presentazione di appelli o ricorsi in qualunque fase di giudizio, anche dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e in sede di rinvio, resistere a domande giudiziali proposte contro l'associazione nonché a procedimenti cautelativi, di urgenza ed esecutivi proposti contro l'associazione medesima in qualunque fase di giudizio, formulando domande riconvenzionali;

proposizione di ricorsi amministrativi e fiscali senza limitazione alcuna ivi compresi i ricorsi straordinari al Capo dello Stato; la proposizione di azioni e opposizioni in procedure amministrative e fiscali in qualunque stato e grado di giudizio;

rilasciare mandati a legali per la difesa dell'associazione eleggendo domicilio presso di loro;

conciliare e transigere stragiudizialmente e giudizialmente in ogni stato e grado del giudizio ogni e qualsiasi vertenza inerente all'associazione medesima ed in particolare le controversie di lavoro e qualsiasi controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria e ciò ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ. modificato dall'art. 1 della Legge 11 agosto 1973 n. 533, nonché di rilasciare, procure e conciliare e transigere come sopra;

transigere senza eccezione alcuna, ed autorizzare e compiere qualsiasi operazione tanto attiva che passiva presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Dogana, delle Direzioni Regionali delle Entrate, delle Tesorerie Provinciali dello Stato, dei Concessionari del Servizio Centrale della Riscossione, della Cassa Depositi e Prestiti, presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato e presso ogni altro ufficio pubblico o privato rilasciando inoltre quietanze liberatorie e discarichi;

rappresentare l'associazione in operazioni, trattative, vertenze di carattere tributario e fiscale davanti, ai competenti organi ed addivenire, se nel caso, a concordati e componimenti;

rappresentare ed obbligare l'associazione in operazioni e trattative di qualunque genere con le Amministrazioni dello Stato (compresa l'Amministrazione delle Ferrovie), con le Amministrazioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con altre società e privati per gli affari inerenti alla attività ed agli scopi associative;

procedere alle assunzioni, promozioni e licenziamenti del personale e prendere tutte le determinazioni e disposizioni relative al trattamento economico dello stesso personale;

richiedere finanziamenti ed aperture di credito anche allo scoperto e compiere tutte le relative operazioni, quando il loro importo sia superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

compiere qualsiasi operazione bancaria e finanziaria che comporti l'emissione di assegni o altre operazioni di prelevamento di importo superiore a euro. 10.000,00 (diecimila/00);

stipulare contratti di acquisto e vendita di beni mobili (compresi autoveicoli) e di tutto quanto necessario alla ordinaria gestione dell'associazione, qualora l'importo di ciascuna operazione sia di ammontare superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);

incassare e ritirare da privati e da Amministrazioni Pubbliche, presso le Direzioni Regionali delle Entrate, la Cassa Depositi e Prestiti ed i Concessionari del Servizio Centrale della Riscossione, somme e valori a qualunque titolo, spettanti all'associazione, ivi compresi i depositi a cauzione rilasciando liberatorie quietanze, se di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);

incassare somme pagate da terzi, rilasciandone le relative quietanze e discarichi, ciò anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, della Cassa Depositi e Prestiti, della Direzione Generale del Tesoro, delle Direzioni Regionali delle Entrate, delle Tesorerie Provinciali dello Stato, dei Comuni, delle Province, delle Regioni e degli altri Enti Pubblici, se di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);

emettere e girare assegni circolari, se di importo unitario superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);

riscuotere o quietanzare vaglia o mandati postali e telegrafici e assegni bancari, se di importo unitario, superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);

trarre e girare cambiali tratte e girare pagherò cambiari emessi o girati a favore dell'associazione, da parte di terzi, se di importo unitario superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);

negoziare ricevute bancarie e scontare effetti, se di importo unitario superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);

rilasciare procure e mandati di qualsiasi natura relativi agli oggetti qui sopraelencati;

creare sedi secondarie o uffici fuori del territorio del Comune di Firenze;

redigere il bilancio consuntivo e preventivo e gli eventuali altri documenti ed allegati che fossero richiesti dalla legge o dallo statuto.

12.9 - Nel caso in cui il compimento di un atto, per il quale è richiesto il preventivo consenso di tutti i consiglieri, sia necessario ed urgente per evitare un danno patrimoniale, finanziario o di qualsiasi altra natura all'associazione, sia effettuato da un solo consigliere munito dei necessari poteri rappresentativi prima di acquisire il consenso degli altri consiglieri, il consigliere operante potrà richiedere la successiva ratifica del proprio atto di amministrazione agli

altri consiglieri, con effetto di liberare l'organo amministratore da qualsiasi responsabilità per *mala gestio* nei confronti della compagine associativa.

12.10 - Qualora il consiglio direttivo non ratifichi l'operato del consigliere operante, quest'ultimo assumerà in proprio le obbligazioni nascenti dall'atto od operazione da lui effettuata in nome dell'associazione, liberando da qualsiasi obbligazione l'ente medesimo.

Art. 13 - (Convocazione del consiglio direttivo)

13.1 - Il consiglio direttivo è convocato mediante avviso inviato per posta elettronica o spedito a mezzo lettera semplice a tutti i consiglieri nonché all'Organo di controllo o al Revisore legale dei conti ove nominati.

13.2 - L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con preavviso di almeno cinque giorni antecedenti quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

13.3 - Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo se esistente.

13.4 - Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente. I verbali e le delibere del Consiglio dovranno essere trascritti in apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

13.5 - Non è ammessa la rappresentanza di consiglieri assenti alla riunione.

Art. 14 - (Riunioni del consiglio direttivo)

14.1 - Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

14.2 - Le riunioni del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

14.3 - Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.4 - Le decisioni del consiglio direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.,5 - La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

14.6 - La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

14.7 - Il procedimento deve concludersi entro sette (7) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ART. 15 - (Presidente)

15.1 - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea o dal Consiglio, se l'assemblea non vi ha provveduto, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

15.3 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.4 - Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

15.5 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

15.6 - I suoi compiti sono:

controllare l'esecuzione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo;

valutare le proposte da sottoporre al consiglio e adottare i provvedimenti d'urgenza salvo riferirne al consiglio;

firmare gli atti dell'associazione;

convocare l'assemblea su richiesta;

presentare i rendiconti all'assemblea previa relazione del consiglio.

15.7 - Il presidente può comunque conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo.

15.8 - In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

15.9 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

ART. 16 - (Vicepresidente)

16.1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

16.2 - La sua carica dura per il periodo stabilito dall'assemblea ordinaria degli associati ed è rinnovabile.

ART. 17 - (Tesoriere)

17.1 - Il tesoriere provvede alla gestione dei fondi sociali, con facoltà di riscuotere somme e valori, di far pagamenti, di rilasciare quietanza, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, sempre nei limiti previsti dall'art. 18).

17.2 - La sua carica dura per il periodo stabilito dall'assemblea ordinaria degli associati ed è rinnovabile.

ART. 18 - (Segretario)

18.1 - Il segretario organizza le riunioni del consiglio e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali; è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal presidente, coordina le attività per il raggiungimento dei fini statutari; controfirma gli atti ufficiali dell'associazione.

18.2 - Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni, amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione. Compila e tiene aggiornati i libri sociali, provvede, alla corrispondenza sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell'associazione.

18.3 - La sua carica dura per il periodo stabilito dall'assemblea ordinaria degli associati ed è rinnovabile.

ART. 19 - (Organo di controllo)

19.1 - L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

19.2 - I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.3 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente, o il revisore unico, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

19.4 - I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - (Revisione legale dei conti)

20.1 - Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, o su delibera dell'Assemblea degli Associati, deve essere nominato un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART. 21 - (Comitato scientifico)

21.1 - Il comitato scientifico è composto da un numero di membri variabile secondo quanto stabilirà il consiglio direttivo al momento della nomina. La sua nomina è facoltativa.

21.2 - È composto da persone, scelte dal consiglio direttivo, di qualsiasi nazionalità, particolarmente esperte e competenti nei campi dello scibile.

21.3 - Il comitato scientifico dura in carica per lo stesso periodo di durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile.

21.4 - Il comitato elegge al suo interno il presidente ed eventualmente nomina un segretario.

21.5 - Il comitato scientifico si riunisce tutte le volte che il consiglio direttivo, il presidente del comitato o almeno la metà più uno dei componenti il comitato ne facciano richiesta. In ogni caso, alle riunioni del comitato dovrà partecipare, senza alcun potere decisionale ma soltanto di orientamento, il presidente del consiglio direttivo o un suo delegato.

ART. 22 - (Quota sociale)

22.1 - La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

22.2 - I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 23 - (Patrimonio)

23.1 - Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ed a tal fine destinate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 - (Divieto di distribuzione degli utili)

24.1 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 25 - (Risorse economiche)

25.1 - L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari a tal fine destinati, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

25.2 - Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 26 - (Bilancio di esercizio)

26.1 - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

26.2 - Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

26.3 - Indipendentemente dalla redazione del Bilancio, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

26.4 - L'Associazione avrà cura di rispettare gli adempimenti di legge per il caso che i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero tali da imporre particolari obblighi di informativa, pubblicazione, vigilanza e controllo.

26.5 - La secondarietà e la strumentalità delle attività di cui all'art. 6 del C.t.s. deve risultare dai documenti di bilancio.

ART. 27 - (Libri)

27.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro del Revisore legale dei conti tenuto a cura del medesimo organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

27.2 - Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta, trasmessa con qualsiasi mezzo, al Consiglio direttivo con un preavviso di giorni sette.

ART. 28 - (Volontari)

28.1 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

28.2 - La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

28.3 - L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

28.4 - Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

28.5 - Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

28.6 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

28.7 - L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 29 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

29.1 - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

29.2 - L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

29.3 - Il liquidatore, o i liquidatori, dovrà provvedere a dare esecuzione e completamento alla sua attività liquidatoria entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla sua nomina, salvo il caso di proroghe riconosciute e deliberate dall'assemblea in conseguenza delle particolari difficoltà incontrate nello svolgimento del proprio incarico.

ART. 30 - (Rinvio)

30.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.